

proposta di legge n. 210

a iniziativa dei Consiglieri Ciriaci, Eusebi, Trenta, Natali, Marangoni, Bucciarelli, Carloni, Massi, Latini, Sciapichetti, Acquaroli, Pieroni, Bugaro, Zaffini, D'Anna, Foschi, Marinelli

presentata in data 1 giugno 2012

NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E IL TRATTAMENTO
DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO,
NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

Signori Consiglieri,

la diffusione sempre crescente di giochi d'azzardo ha esposto negli ultimi anni un sempre maggior numero di persone al rischio dell'instaurarsi di dipendenze patologiche da gioco, seguendo peraltro una tendenza già in atto negli Stati Uniti ed in altre nazioni europee.

Come indicato nei primi articoli della presente proposta risulta necessaria una normativa che intervenga ai fini della prevenzione, del trattamento terapeutico e del recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d'azzardo patologico.

Tra i principali compiti assegnati alla Regione vanno ricordati l'istituzione presso il Dipartimento per le dipendenze di ogni Area Vasta di un'unità operativa specializzata nel trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo e, attraverso la creazione dell'Osservatorio regionale, la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno dei disturbi da tale dipendenza, nonché l'attività di supporto per lo studio di protocolli amministrativi, diagnostici e trattamenti ai fini di prevenzione, contrasto e trattamento.

Ai Dipartimenti per le dipendenze delle Aree Vaste viene in particolare assegnato il compito di garantire a tutte le persone con comportamenti di abuso e dipendenza da gioco d'azzardo la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato tramite prestazioni medico - specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semi residenziale.

Tale proposta attribuisce altresì un importante coinvolgimento ad organizzazioni no profit, regio-

nali o nazionali, in possesso di requisiti e competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico.

Presso il sopra citato Osservatorio è anche prevista l'istituzione di un Comitato Scientifico composto da esperti individuati all'interno del mondo scientifico e accademico e del sistema di contrasto delle dipendenze.

Nella proposta è altresì previsto che la Regione Marche promuove presso le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro un accordo per la tutela e il mantenimento del posto di lavoro per la fruizione del congedo in aspettativa nel caso di dipendenti sottoposti al trattamento delle dipendenze.

La legge si compone di dieci articoli:

- il primo specifica le finalità e i destinatari della proposta;
- il secondo articolo elenca i compiti della Regione;
- il terzo ed il quarto riguardano rispettivamente i ruoli dei Dipartimenti per le dipendenze patologiche e i compiti delle organizzazioni no profit;
- il quinto disciplina l'istituzione dell'Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico;
- il sesto riguarda il Comitato Scientifico;
- il settimo specifica la tutela dei lavoratori dipendenti sottoposti al trattamento delle dipendenze da gioco d'azzardo;
- l'ottavo riguarda il piano regionale;
- il nono e il decimo articolo sono rispettivamente relativi alla norma finanziaria e alla clausola valutativa.

Art. 1*(Finalità e destinatari)*

1. La Regione promuove la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d'azzardo patologico (GAP).

2. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti che si trovano nella condizione diagnosticata di dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.

3. La diagnosi di soggetto affetto da GAP è formulata dai servizi pubblici e privati accreditati.

Art. 2*(Compiti della Regione)*

1. La Regione attua le seguenti misure inerenti i principi e le finalità della presente legge:

- a) istituisce presso il Dipartimento per le dipendenze, di ogni Area Vasta, un'unità operativa specializzata nel trattamento della dipendenza da GAP;
- b) garantisce, attraverso l'Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico, la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno dei disturbi da dipendenza da GAP, nonché l'attività di supporto per lo studio di protocolli amministrativi, diagnostici e trattamentali ai fini di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze dal gioco d'azzardo patologico;
- c) garantisce, anche tramite le Province, la formazione e l'aggiornamento specialistico degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari dediti alla prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze da GAP;
- d) istituisce e sostiene un numero verde regionale, anche tramite gli enti ausiliari, gli organismi del terzo settore e le società scientifiche, finalizzato a fornire un primo ascolto e un servizio di assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi;
- e) sostiene campagne di informazione sui rischi e sui danni del GAP anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e gli organismi del terzo settore;
- f) sostiene gli organismi del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto aiuto, consulenza e orientamento ai singoli e alle famiglie, interventi di trattamento, interventi di amministrazione di sostegno, consulenza legale e finanziaria;
- g) promuove l'azione dell'amministratore di sostegno, di cui alla legge 9 gennaio 2004 n.6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione

dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), per la tutela del giocatore patologico e dei suoi familiari.

Art. 3

(Dipartimenti per le dipendenze patologiche)

1. I Dipartimenti per le dipendenze patologiche presso le Aree Vaste garantiscono a tutte le persone con comportamenti di abuso e dipendenza da GAP la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento del programma terapeutico individualizzato.

2. Le prestazioni previste sono medico - specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale.

3. Il personale delle unità operative specialistiche è afferente al Dipartimento per le dipendenze e tramite protocolli con il Dipartimento per la salute mentale, nel caso ove fosse necessaria la presenza di altri operatori e specialisti.

4. La Giunta definisce con deliberazione le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 4

(Organizzazioni no profit)

1. Le organizzazioni no profit afferenti al terzo settore, regionali o nazionali, in possesso di requisiti e competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, in particolare:

- a) possono partecipare alle attività di studio, ricerca e monitoraggio del fenomeno in ambito regionale;
- b) possono essere incaricate delle attività di formazione delle equipe specialistiche che andranno a costituirsi nei Dipartimenti delle dipendenze;
- c) possono concorrere alla progettazione territoriale sociosanitaria, anche di prevenzione, sul fenomeno del gioco d'azzardo;
- d) possono essere sostenute economicamente dalla Regione Marche per le attività dei gruppi di mutuo aiuto, consulenza ed orientamento alle famiglie e agli individui, interventi di trattamento, interventi di amministrazione di sostegno, consulenza legale e finanziaria, prevenzione e similari.

Art. 5

(Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico)

1. È istituito un Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico a cui sono attribuiti, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, i seguenti compiti:

- a) studiare e monitorare il fenomeno sui disturbi da dipendenza comportamentale e da GAP in ambito regionale, proponendo strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione;
- b) studiare i protocolli e gli strumenti amministrativi, diagnostici e trattamentali da destinare, tramite gli Uffici regionali, alle strutture pubbliche e private dedicate alla prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da GAP e delle patologie correlate.

2. Per le funzioni attribuite l'Osservatorio regionale può disporre della collaborazione dei seguenti soggetti:

- a) tre esperti indicati dalle più rappresentative associazioni non profit regionali o nazionali per lo studio del gioco d'azzardo;
- b) un esperto indicato dalla Guardia di Finanza;
- c) un esperto indicato dalla Direzione regionale scolastica;
- d) un esperto indicato dal Tribunale di Ancona;
- e) un esperto indicato dalla Camera di Commercio di Ancona;
- f) un esperto indicato dalle associazioni di tutela dei consumatori.

3. Non partecipano ai lavori dell'Osservatorio regionale i soggetti che si trovano in posizione di conflitto di interessi, in quanto a qualsiasi titolo hanno relazioni con produttori, distributori, concessionari, gestori e assimilati del gioco d'azzardo.

Art. 6

(Comitato scientifico)

1. È istituito presso l'Osservatorio regionale un Comitato scientifico, composto da esperti individuati all'interno del mondo scientifico e accademico e del sistema di contrasto delle dipendenze.

2 Il Comitato svolge funzioni di validazione dei protocolli diagnostici e trattamentali della dipendenza da GAP e delle patologie correlate.

Art. 7

(Tutela del lavoratore)

1. La Regione Marche promuove presso le organizzazioni sindacali e le associazioni dei

datori di lavoro un accordo per la tutela e il mantenimento del posto di lavoro per la fruizione del congedo in aspettativa nel caso di dipendenti sottoposti al trattamento delle dipendenze GAP.

Art. 8

(Piano regionale)

1. La Regione predispone un piano con cui definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale per attuare quanto indicato all'articolo 2, coordinando le linee di intervento con la pianificazione e le leggi regionali di settore

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è previsto per l'anno 2013 l'istituzione di un fondo regionale la cui dotazione è stabilita annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, per l'anno 2013 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fine della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA) per gli anni successivi nell'UPB corrispondente.

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l'aggiornamento della programmazione pluriennale.